REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1980

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1370/80 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 332/80 (4), ha stabilito la qualità minima cui i foraggi essiccati di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 devono rispondere per beneficiare dell'aiuto, in particolare il loro tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 114/80 ha aggiunto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/80 alcuni prodotti nuovi ; che, di conseguenza, occorre completare l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1528/78 stabilendo i tenori minimi di proteine grezze totali di questi ultimi prodotti ; che l'aggiunta di questi nuovi prodotti implica anche l'adeguamento di talune altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 1528/78 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 15 paragrafo 3, è sostituito dal seguente :

« 3. Il tenore minimo di proteine totali rispetto alla materia secca di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1417/78 è fissato a decorrere dalla campagna 1979/1980 :

— all'8 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1117/78,

— al 14 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78,

— al 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 ».

2. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, ultimo comma, è sostituito dal seguente :

« I prodotti di cui alla voce e alle sottovoci ex 07.04 B, ex 11.05, ex 12.10 B, primo trattino, ex 12.10 B, secondo trattino, ex 23.06 B, primo trattino ed ex 23.06 B, secondo trattino della tariffa doganale comune, menzionate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 formano oggetto di una contabilità di magazzino distinta ».

3. Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 18*

Qualora un'impresa di trasformazione proceda alla fabbricazione, da una parte, dei prodotti otttenuti per disidratazione contemplati all'articolo 1, lettera b), primo trattino e/o lettera c), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78, e, dall'altra, dei prodotti altrimenti essiccati e macinati di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del suddetto regolamento,

— la fabbricazione dei prodotti disidratati deve essere attuata in locali o luoghi distinti da quelli in cui ha luogo la fabbricazione dei prodotti altrimenti essiccati e macinati,

— i prodotti ottenuti dalle due fabbricazioni devono essere immagazzinati in luoghi diversi,

— è vietato miscelare all'interno dell'impresa un prodotto di uno di questi gruppi con un prodotto dell'altro gruppo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1979.

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 32.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 37 del 14. 2. 1980, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente